



ns rif: AT304/23

**oggetto:** Comunicazione relativa all'audizione tenutasi dinanzi alle Commissioni I e X del Senato riunite con riferimento all'Atto del Governo relativo al regolamento per i minori stranieri non accompagnati

*A.G. 63 “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati”*

#### Osservazioni e proposte

Per consentire una più agevole comprensione del testo, sono riprodotte di seguito unicamente quelle disposizioni del regolamento per le quali riteniamo opportuno formulare osservazioni e modifiche/integrazioni con l'indicazione della relativa proposta e l'esposizione dei motivi.

#### **Capo II**

#### **I minori stranieri non accompagnati**

#### **ART. 2**

*(Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati)*

**1. Il Ministero, ai sensi delle norme richiamate nelle premesse al presente regolamento:**

**c) svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali;**

Il testo riprende quanto già previsto per i soli richiedenti protezione internazionale dall'art. 19 co. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2015 n.142, di recepimento della Direttiva accoglienza, che appunto si riferisce all'attività di ricerca dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale; la definizione dei familiari è contenuta all'art. 2 della direttiva 2013 /33/UE che li enumera in questi termini: *“il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile*



*con il richiedente, i figli minori delle coppie se non coniugati, il padre o la madre o un altro adulto responsabile in base alla legge”.*

Si tratta di una cerchia molto ristretta da cui sono escluse alcune figure familiari che potrebbero costituire invece per il minore solo un valido riferimento affettivo e materiale; una più ampia accezione delle relazioni familiari è invece espressa nell’ultima versione del Regolamento di Dublino (Regolamento (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013) che all’art. 2 affianca ai familiari (lett.g) anche i parenti (lett. h), vale a dire i fratelli, gli zii e i nonni, con la conseguenza che la loro presenza sul territorio di un altro stato membro può divenire criterio attributivo della competenza sull’esame della domanda di protezione internazionale.

Pur tenendo conto delle diversità della condizione soggettiva che distingue i minori richiedenti protezione internazionale dagli altri, tuttavia l’estensione della ricerca non solo ai familiari ma anche ai parenti, nell’accezione indicata, può costituire un valido strumento di sostegno e di integrazione, anche in vista del raggiungimento della maggiore età e prima di quel momento può assumere rilievo anche ai fini dell’eventuale provvedimento di affidamento previsto dall’art.6 co. 7 quater della legge 7 aprile 2017 n. 47.

**d) esprime il parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis del Testo unico;**

Appare opportuno che la valutazione del percorso di integrazione sociale e civile su cui verte il parere del comitato sia espressa solo dopo aver acquisito una puntuale informazione sulle caratteristiche e la durata del sostegno che è stato offerto al minore per effettuare percorso, perché la valutazione sia effettivamente personalizzata e per evitare che difformità di mezzi e modalità operative sul territorio nazionale possano influire negativamente su questa valutazione.

Per questa ragione suggeriamo di precisare che il parere viene reso solo dopo l’acquisizione da parte del servizio sociale che ha in carico il minore, della documentazione attestante la tipologia e la durata degli interventi finalizzati all’integrazione sociale e civile, eventualmente integrata anche dagli interventi predisposti nel caso di proseguo amministrativo.



Si dovrebbe tener conto al momento della formulazione del parere anche delle informazioni e valutazioni che fanno parte della cartella sociale predisposta per il minore ai sensi dell'art. 9 della legge 7 aprile 2017 n. 47.

**e) promuove misure rivolte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati.**

Tra le diverse misure che possono essere promosse riteniamo che debbano essere specificamente previste azioni finalizzate all'apprendimento linguistico da attivare immediatamente dopo l'inserimento dei minori nel circuito dell'accoglienza, per una durata di tempo congrua ed idonea a fornire le conoscenze linguistiche necessarie a raggiungere le competenze di base della lingua, a prescindere dall'età del minore e con formazione curriculare integrativa nel caso in cui i minori siano ancora in età di obbligo scolastico.